



Ministero dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Alla Ministra dell'Università e della Ricerca
Prof.ssa Maria Cristina Messa

Roma, 1 luglio 2021

Oggetto: Osservazioni sullo schema di decreto concernente “Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati approvato con Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45”.

Adunanza del 1 luglio 2021

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Visto il Decreto Ministeriale 45 dell'8 febbraio 2013, con il “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”,

Vista la Mozione CUN del 4 giugno 2013 sulle linee d'indirizzo per l'avvio dei Dottorati di Ricerca,

Vista la Raccomandazione CUN del 19 ottobre 2016 sulla Nota del Capo Dipartimento del 31 agosto 2016 con oggetto “Dottorati Innovativi, attuazione del Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2016 e indicazioni con riferimento al DM n. 552/2016 (art. 10, comma 1, lett. e)”,

Visto lo schema di decreto con “Modifiche al Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati approvato con Decreto Ministeriale 8 febbraio 2013, n. 45”,

Visto il Parere CUN del 10 febbraio 2021 sul precedente schema di decreto

RILEVA LE SEGUENTI CRITICITÀ

a) la mancanza di flessibilità e di semplificazione rispetto al testo del vigente DM, peraltro richieste con forza dal PNRR, e l'introduzione di gravosi passaggi burocratici che ostacolano lo

snellimento delle procedure, indispensabile per le università, e che dilatano il tempo di accreditamento con esiti negativi per l'attrattività del dottorato nel panorama europeo;

b) la predominanza, nel processo di valutazione, di un metodo ex-ante rispetto al metodo ex post, decisamente più adeguato e corretto per lo scopo;

c) la mancanza di una politica di reale internazionalizzazione, in particolare per la valorizzazione degli accordi tra università e la gestione della mobilità di docenti e studenti;

d) l'inserimento di misure di dettaglio, conciliabili più con linee guida che con il dettato di un DM, soprattutto in riferimento alla valutazione del collegio dei docenti;

e) l'abolizione di posizioni senza borsa non accompagnata da misure atte a promuovere l'incremento delle risorse disponibili per le borse di dottorato che, se non troverà un giusto equilibrio in un aumento dei fondi strutturale e permanente, comporterà un drastico impoverimento del dottorato, non solo sul piano quantitativo.

Nel dettaglio

FORMULA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI

Articolo 1

comma 1 e comma 2 - Più che formulare una nuova definizione del dottorato e della relativa formazione, è indispensabile considerare qui aspetti qualificanti per il dottorato ad esempio la flessibilità, l'internazionalizzazione, la semplificazione richieste dal PNRR.

comma 3 lettera f) - Da espungere per il peso di gestione che ne deriva.

comma 5 lettera e) - Le "Aree Scientifico disciplinari individuate con decreto del Ministro" non trovano riscontro nel testo successivo, se non in maniera generica nell'articolo 2, comma 1. In ogni caso è palese il rischio di sovrapposizioni e confusioni con le Aree CUN e con la generale articolazione dei Settori Scientifico-Disciplinari.

Articolo 2

comma 3 e comma 6 - Non è chiara la definizione dei soggetti che possono istituire un corso di dottorato con il rilascio del titolo e dei soggetti che possono avanzare richiesta di accreditamento. Di seguito, la normativa di riferimento utile per la riformulazione del comma 3 e del comma 6:

- l'articolo 4 della L 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 3, comma 9 lettera b), del DL 9 giugno 2021, n. 80 (università e istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale)

- l'articolo 74 del DPR 1980, n. 382, che offre un elenco dei soggetti autorizzati al rilascio di un titolo equipollente al dottorato.

comma 5 - Da espungere perché superato dall'articolo 3, comma 9 lettera b), del DL 9 giugno 2021, n. 80.

Articolo 3

comma 2 - È opportuno ripristinare il testo dell'articolo 3, comma 3, del vigente DM: "Tale numero può essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accREDITAMENTO".

comma 7 - Il ricorso a una nuova valutazione per la conferma o la revoca dell'accREDITAMENTO andrebbe previsto solo in caso di sostituzione del coordinatore o di significativi cambiamenti nella titolatura o nella descrizione dei contenuti, nella qualificazione o nella composizione del collegio. Per quanto concerne la composizione del collegio è opportuno indicare una quota di almeno il 25%. Non andrebbe contemplata inoltre la modifica del numero massimo di posti, anche in rapporto al comma 2.

Articolo 4

comma 1 lettera a) punto ii - Da espungere perché non si comprende il rationale della differenza fra il numero minimo di componenti del collegio per le università e il numero minimo di componenti del collegio per gli Istituti ad ordinamento speciale (con drastica riduzione per questi ultimi).

comma 1 lettera a) punto iv, punto v, punto vi, punto vii, punto viii - Da espungere, sviluppando nelle linee guida l'eventuale definizione di questi aspetti. Non è infatti opportuno considerare nel DM criteri dinamici legati anche all'evoluzione dei sistemi di valutazione (ad esempio ASN o VQR). Nel merito, la valutazione del collegio andrebbe svolta su base collettiva, con valutazione dell'intero curriculum dei singoli membri del collegio, e non solo su parametri calcolati per brevi periodi o su numeri estemporanei (ad esempio 7 pubblicazioni per membri del collegio appartenenti a università o enti stranieri).

comma 1 lettera b) punto ii e punto iii - Da espungere per il peso di gestione che ne deriva. È indispensabile in particolare promuovere la creazione di un dottorato in convenzione o in consorzio con il più grande contributo di flessibilità e di semplificazione. Il comma dovrebbe fissare solo il minimo di una borsa per sede, pur sempre con il minimo di tre per il corso di dottorato.

comma 1 lettera g) - Da riformulare per attribuire maggiore peso ad un sistema di valutazione ex post piuttosto che ad un sistema di controllo ex ante.

comma 2 - Da espungere la frase "I soggetti partecipanti devono altresì impegnarsi a garantire ai dottorandi, in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività di alta formazione e di ricerca e prevedere attività formative comuni, svolte per tutti i dottorandi, a rotazione tra le sedi", che limita la flessibilità e l'adozione di forme telematiche di didattica di notevole rilievo per un dottorato in convenzione o in consorzio. In alternativa è da ripristinare il testo dell'articolo 4, comma 3, del vigente DM: "Le Istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca".

Articolo 5

comma 6 - Da espungere la frase "La supervisione di ciascun dottorando ... in possesso dei requisiti per farne parte" che, nel circoscrivere, in maniera indebita e anacronistica ai soli membri del collegio la funzione di supervisione, potrebbe impedire il reperimento delle competenze necessarie.

L'assegnazione di un docente con la funzione di supervisione dovrà continuare ad essere liberamente esercitata dal collegio, in base al regolamento vigente per il corso di dottorato.

Articolo 6

comma 1, lettera a) - Da espungere la precisazione troppo discrezionale “tenendo conto anche dell'eventuale distanza tra le sedi”.

comma 1, lettera b) – La formulazione appare poco chiara. È indispensabile, per un adeguato processo di formazione alla ricerca, un corso di dottorato della durata di tre anni di cui al massimo uno di frequenza congiunta con la scuola di specializzazione medica.

Articolo 7

comma 1 - Da espungere la precisazione “che può essere indetta solo successivamente all'accreditamento ministeriale”: unico vincolo di rilievo è l'accreditamento ministeriale prima della prova di selezione.

comma 1 - Ripristinare il testo dell'articolo 8, comma 1, del vigente DM: “entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno”.

comma 2 - Il periodo abituale per la pubblicità del bando è 30 giorni: indicare 60 giorni costituirebbe un ulteriore ostacolo nel processo di selezione.

comma 4 - Sarebbe opportuno elaborare il testo, per quanto possibile, in armonia con il disegno di legge 2285 su “Disposizioni in materia di attività di ricerca e reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca” in discussione alle Camere. Ad esempio è palese l'incongruenza fra la lettera a), “il possesso del titolo di dottore di ricerca non sia requisito obbligatorio per concorrere all'assegno di ricerca” e l'articolo 4, comma 1 lettera a), del disegno di legge, che modifica l'articolo 22, comma 2, della L 30 dicembre 2010, n. 240: “Possono essere destinatari degli assegni di ricerca esclusivamente studiosi in possesso di un titolo di dottorato di ricerca ... o iscritti all'ultimo anno di un corso di dottorato di ricerca, i quali sono ammessi alla procedura di selezione con riserva e comunque a condizione che conseguano il titolo di dottore di ricerca prima della presa di servizio”. In ogni caso, anche dopo la soluzione di questa discrasia, l'eventuale conteggio di un assegno di ricerca fra le posizioni registrate dal bando non permetterà di accrescere in modo adeguato il numero dei dottorandi per lo stretto limite che deriva dalla lettera b) del comma e soprattutto per il costo dell'assegno di ricerca, più alto del costo per la borsa di dottorato.

comma 7, comma 8, comma 9, comma 10 - È palese la disparità fra le proroghe richieste dai dottorandi e le proroghe richieste dal collegio, che comportano un onere finanziario. L'estensione della borsa dovrà essere consentita solo per motivi eccezionali, per evitare comportamenti opportunistici e ritardi nel conseguimento del titolo (anche in armonia con il disegno di legge 2285). È senza dubbio utile accorpate il comma 7 con il comma 8, stabilendo in maniera chiara e semplice che il periodo per la consegna, la valutazione, la discussione della tesi non dovrà superare i 12 o i 15 mesi. In ogni caso è da escludere per le proroghe un onere finanziario.

comma 11 - Sarebbe opportuno imputare nel calcolo del FFO la relativa integrazione delle risorse necessarie.

comma 13 - Da espungere la seconda parte, sul calendario degli esperti per la valutazione. La predisposizione del calendario è un compito del collegio, che lo fissa in base al regolamento di Ateneo. È in ogni caso da escludere l'interpretazione del silenzio come assenso nel processo di valutazione.

comma 15 - Sostituire “devono” con “possono”: dall'obbligo del “Diploma Supplement” deriverebbe per il dottorato un ulteriore rischio di accrescere il peso di gestione.

Articolo 8

comma 1 - Il provvedimento, condivisibile, di abolizione delle posizioni senza borsa non deve condurre a una diminuzione dei posti di dottorato. Sarà indispensabile, quindi, prevedere un aumento delle risorse aggiuntive stabili e consolidate (non solo di risorse transitorie o legate ai capitoli del PNRR), così come agevolare, dal punto di vista amministrativo e fiscale, qualsiasi forma di contributo per il finanziamento delle borse.

comma 3 - Sarebbe opportuno uniformare per entrambe le tipologie di dottorato (tradizionale e co-tutela) il periodo massimo di 18 mesi da svolgere all'estero con la maggiorazione del 50% minimo per la borsa.

Articolo 10

comma 3 - Non è condivisibile la disparità fra il dottorato “tradizionale”, con la quota del 10% di sostegno per le attività di ricerca, e il dottorato d'interesse nazionale, con la quota del 40% di sostegno per le attività di ricerca. Il rischio è la creazione di una indebita gerarchia fra dottorati.

comma 4 - Da espungere perché deriva da sfiducia immotivata: in un consorzio, da immaginare composto da numerose sedi qualificate, il ricorso ai docenti esterni per la valutazione in ingresso appare del tutto ingiustificato.

Articolo 11

comma 2 - Il periodo da svolgere all'estero dovrà essere un diritto, non un obbligo: l'espressione “ordinariamente previsto” dovrebbe essere sostituita con “può essere previsto”.

Articolo 12

comma 1 - Da espungere perché superfluo.

comma 2 lettera b) - Da espungere la precisazione “adeguatamente documentate in forme che ne consentano una valutazione d'impatto da parte dell'ANVUR” perché non conciliabile con il dettato di un DM.

comma 4 - È indispensabile indicare il rapporto fra il sostegno finanziario di ogni università o istituzione e la copertura in termini di FFO: il rapporto è da considerare anche nell'articolo 2 o nell'articolo 4 per promuovere accordi per il dottorato in convenzione o in consorzio.

Articolo 14

Da espungere perché avulso dal vigente DM. La normativa in merito è già nell'articolo 3, comma 10, del DL 9 giugno 2021, n. 80, che richiama il testo dell'articolo 2, comma 5, della L 21 dicembre 1999, n. 508.

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

auspica il recepimento delle osservazioni sopra elencate e sottolinea con forza la necessità di risorse aggiuntive, stabili e consolidate per incrementare le dimensioni del dottorato in Italia, nel rispetto della media europea, favorendo l'accesso ai ruoli di docenza nelle università e ai ruoli di dirigenza nelle istituzioni di ricerca, nelle pubbliche amministrazioni e nelle imprese.

IL PRESIDENTE

Prof. Antonio Vicino

